



CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

TD nr. 4541732 per l'affidamento diretto del "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da erogare a favore del personale dipendente della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A."

1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a. **Buono pasto:** il documento di legittimazione, in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 9, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del Codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
- b. **Card:** il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento;
- c. **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 131 del D.lgs. 36/2023;
- d. **Contratto:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "Stazione Appaltante" o "SA") all'esito della procedura d'affidamento;
- e. **Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto:** i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi con le OO.SS di livello aziendale, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- f. **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- g. **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- h. **Fornitore/Società di emissione/Emettitore:** l'impresa affidataria;
- i. **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- j. **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in euro) della fornitura oggetto della procedura di affidamento. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti e consegnati per il Valore oggetto di affidamento di cui alla successiva lett.ra o. All'importo così determinato, in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- k. **Sconto offerto alla SA:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà alla SA, per ogni Buono pasto acquistato;
- l. **Sede di consegna:** la sede istituzionale della S.A. presso cui devono essere consegnate le card. Tale sede è sita in Via Resuttana nr. 360, Palermo 90146;
- m. **Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto:** la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati;
- n. **Unità Approvvigionante:** l'ufficio e/o la persona fisica della SA abilitata ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
- o. **Valore oggetto di affidamento:** il valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore;
- p. **Valore nominale** (o anche "*Valore facciale*" o "*Taglio*"): il valore della prestazione riportato sul buono pasto e contenuto nella card.

2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della prestazione di che trattasi è il servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici da erogarsi in favore della SA per il personale dipendente beneficiario, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate dal presente Capitolato.

I beneficiari aventi diritto al servizio sostitutivo di cui sopra sono tutte le unità lavorative (inclusi i dirigenti) comunemente impiegate (a titolo di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, somministrazione

di lavoro, etc.) alle dirette dipendenze della S.A. Sono esclusi dalle relative prestazioni i consulenti/collaboratori incaricati con un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Il Valore nominale dei Buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici dal valore nominale pari ad **€. 7,50**,

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al capoverso precedente sono quelle riportate nel presente Capitolato al Par. 10

Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") si calcolerà moltiplicando il "Valore oggetto di affidamento" (Rif. Par.1, lettera o) per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

Il fabbisogno massimo complessivo, per la durata di cui al successivo Par. 4 e per il numero dei dipendenti (100 unità) aventi diritto all'indennità sostitutiva di mensa, secondo le disposizioni normative, contrattuali e gli accordi di livello aziendale all'uopo attualmente applicabili, è stimato in un **numero di 17.402,00 unità di buoni pasto.**

3 - IMPORTO

L'importo presunto ammonta alla somma **di Euro 115.201,24 oltre IVA secondo legge.**

Si precisa che il valore di cui sopra è frutto di una mera stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata del contratto discendente, effettuato anche sulla base dei consumi ipotizzati in ordine alla disciplina, legale e contrattuale, in atto vigente e all'uopo applicabile. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la SA nei confronti dell'affidatario del contratto.

Il corrispettivo del servizio in trattazione, previsto a misura, è determinato a mente del successivo Par. 15.

4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata pari a 17 mesi consecutivi a decorrere dalla data di stipula ovvero dall'avvio anticipato in pendenza di contratto, ove ne ricorrano i relativi presupposti.

Nel periodo di efficacia del contratto, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle Richieste di Approvvigionamento salvo che, anche prima della scadenza del periodo temporale innanzi fissato, si consumi l'Importo di cui al paragrafo 3.

Il contratto, quindi, si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione del contratto per importi pari all'Importo della Fornitura;
- decorso del termine di 17 mesi dalla data di stipula o avvio anticipato.

Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, successivamente alla stipula, si rendano disponibili per il servizio di cui al presente Capitolato Convenzioni o Accordi-quadro stipulati da Consip SpA, la SA ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto discendente dal presente Capitolato, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri degli eventuali strumenti di acquisto frattanto stipulati da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato in autonomia, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del discendente Contratto, comunicherà alla SA il nominativo e i relativi estremi di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail) del Responsabile del Servizio.

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti della SA e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla SA, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato e/o dei dati di contatto del referente medesimo.

6 - REGOLAMENTAZIONE DEL PROCESSO DI AFFIDAMENTO E DI AVVIO DEL SERVIZIO

In sede di offerta sul MePA con l'operatore preselezionato in esito all'interpello preliminare, l'operatore medesimo invierà l'**Elenco definitivo degli esercizi convenzionati** (Rif Par. 10). La SA provvederà a verificare tale Elenco rispetto a quello anticipato in fase antecedente alla negoziazione e successivamente, previa ulteriori verifiche di rito ed acquisizione della specifica documentazione prevista nel presente Capitolato, procederà alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio de quo.

La SA, in concomitanza con la stipula, comunicherà il soggetto (ufficio e/o persona fisica) delegato ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

Il soggetto deputato istituzionalmente ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto sarà, di seguito, indicato come Unità Approvvigionante.

Parimenti, la SA, in concomitanza con la stipula, comunicherà al Fornitore l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto.

7 - RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'Unità Approvvigionante, di regola, richiederà mensilmente la fornitura dei Buoni pasto oggetto del discendente Contratto in ragione delle presenze in servizio rilevante nella mensilità lavorativa precedente e, ciò, attraverso apposite Richieste di Approvvigionamento, che saranno progressivamente trasmesse al Fornitore per il tramite di e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

Si precisa che il fornitore dovrà emettere per ciascuna richiesta di approvvigionamento una distinta fattura indicando nell'oggetto il riferimento della relativa richiesta oltre agli ulteriori dati prescritti a norma del successivo Par. 14.

8 - CONSEGNA DEI BUONI PASTO

8.1. Consegna delle card (buoni pasto elettronici)

A seguito dell'avvenuta ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore provvederà a consegnare, presso la sede istituzionale della SA, le card personalizzate come da anagrafica trasmessa da parte della SA.

Le card saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al sub-paragrafo successivo.

La consegna delle card dovrà essere effettuata **entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto**, pena l'applicazione delle penali previste dal seguente Par. 12.

Nel caso in cui la SA riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di approvvigionamento e nel presente Capitolato, la stessa dovrà comunicare tempestivamente tale evenienza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card **entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.**

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste s'intende ricompreso nel costo del servizio.

8.2. Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento, oppure, in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione **entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima.**

Resta inteso che anche l'emissione delle cards sostitutive è ricompresa nel costo del servizio e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per la SA.

Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto alla SA.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

8.3. Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere della SA comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card tempestivamente e, comunque, **entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.**

8.4. Carica - Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a caricare o ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale di cui al presente Capitolato, così come indicato nella correlativa Richiesta di approvvigionamento. La carica o ricarica delle card, dovrà essere effettuata **entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento,** pena l'applicazione delle penali previste dal Par. 12.

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare alla SA l'avvenuta carica o ricarica delle card.

9 - CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARDS

9.1. Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto elettronici saranno nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 131 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.17.

9.2. Caratteristiche grafiche della card

Le caratteristiche grafiche delle cards sono libere.

Le informazioni minime da riportare sulla cards sono le seguenti:

- “Denominazione della S.A.”;
- “Cognome e Nome dipendente”;
- “Numero matricola dipendente”;
- “Numero card”.

9.3. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti

A. Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

B. Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e, cioè, alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, almeno il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dall'1 di settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

C. Buoni pasto scaduti

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il **31 gennaio**, dovrà rendere disponibile alla SA l'elenco dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo d'utente beneficiario.

Il Fornitore, entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione della SA una apposita modalità per chiedere la sostituzione di tali buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione.

In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per la SA richiedere il rimborso tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive. In questo caso, resta inteso che il controvalore così restituito alla SA non erode l'importo della Fornitura.

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dalla SA entro e non oltre il **31 marzo** immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2024, tale termine coincide con il 31/03/2025).

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata del contratto, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti.

10 - CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio di che trattasi una rete di Esercizi presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste all'art. 131 del D.Lgs. 36/2023 e al relativo Allegato II.17, nonché in osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

Il fornitore, in sede di offerta sul MePA, dovrà inviare l'elenco definitivo degli esercizi convenzionati presenti nell'Area metropolitana di Palermo, comprendente anche una specifica sezione dedicata agli esercizi convenzionati nel raggio di 1 Km dalla sede aziendale della SA (Via Resuttana nr. 360 - Palermo 90146).

Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nell'elenco di cui al precedente capoverso.

Il numero totale degli Esercizi convenzionati non può essere ridotto per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, entro 10 giorni lavorativi, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi con altri Esercizi analoghi, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

11 - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

La SA potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti in ordine al presente Capitolato.

In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio oggetto di contratto, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo l'applicabilità di eventuali penali di cui al successivo Par. 13.

In ogni momento la SA si riserva l'impregiudicato diritto di chiedere dati/reportistica e quant'altro utile a monitorare la corretta esecuzione della fornitura de qua.

12 - PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di cui al presente Capitolato, non imputabile a causa di forza maggiore o ad altre legittime cause di esclusione della responsabilità contrattuale previste ex lege, previa formale contestazione della S.A., rispetto alla quale l'impresa affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal relativo ricevimento, il Fornitore, in mancanza di controdeduzioni e/o di giustificazioni congrue, documentate o non pertinenti, sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle cards, indicati nel paragrafo 8.1 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA) di relativo riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di carica o ricarica delle cards come indicati nel paragrafo 8.2. del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA) di relativo riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dalla SA nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 7 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA) di relativo riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dalla SA e fino alla risoluzione della predetta difformità;
- d) per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 9.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA) di relativo riferimento, per ogni buono pasto avente scadenza difforme rispetto a quanto quivi richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 10 per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 11 per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla SA una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penalità in danno all'Impresa assegnataria sarà comunicata alla stessa via PEC o con altre modalità che ne garantiscano la regolare ricezione.

Le penalità suddette verranno prelevate a valere sui pagamenti in corso, ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga il 10% di tale importo, la SA contraente avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il discendente contratto, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente paragrafo, la SA contraente si riserva ad ogni modo di richiedere il maggior danno eventualmente subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del discendente contratto nell'ipotesi di grave o reiterato inadempimento.

13 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e sue ss.mm.ii., ove ciò si rendesse necessario, in corso di esecuzione del discendente contratto, la SA si riserva l'impregiudicata facoltà di apportare un aumento delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più rispetto al valore netto del contratto stesso.

In tal caso, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto discendente e nelle presenti condizioni particolari di fornitura, senza che il Fornitore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla SA nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e, qualora arbitrariamente effettuate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente (ove del caso), fermo restando il diritto della SA di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

Tale opzione è stata considerata ai fini di cui all'art. 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa risultata affidataria della commessa in trattazione, secondo quanto stabilito all'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.

La cauzione definitiva è costituita secondo le modalità e le forme di cui al predetto comma dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto di cui al precedente Par. 4 a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento definitivo della regolare esecuzione del contratto de quo.

15 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo da corrispondere al Fornitore affidatario, così come risultate al netto del valore offerto in sede di negoziazione sulla piattaforma di e-procurement della PA nell'ambito del MePA (IVA esclusa), si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno ed incondizionato adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, che stabilisce le condizioni particolari di contratto ad integrazione e/o deroga della normativa altresì applicabile.

Il predetto corrispettivo, determinato a misura, **dovrà essere calcolato in funzione dei Buoni Pasto effettivamente richiesti e consegnati per il valore oggetto di affidamento.** A tale importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge. **In nessun caso sarà riconosciuto al fornitore un quantitativo minimo di buoni pasto.**

I pagamenti delle prestazioni ad oggetto del discendente contratto di durata saranno effettuati alla liquidazione delle fatture emesse mensilmente nel rispetto dei presenti oneri contrattuali, in mancanza di ragioni ostantive non imputabili alla SA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente Capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale Fornitore dovrà emettere regolari fatture elettroniche in regime di scissione dei pagamenti.

Le fatture di che trattasi dovranno essere intestate alla committente S.A., ossia alla "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A." (in sigla "S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.") e dovranno riportare in evidenza:

- ✓ gli estremi del CIG assegnato al procedimento di affidamento;
- ✓ il codice fiscale della S.A. (06269510829);
- ✓ il codice univoco IPA per ricevere le fatture dai fornitori (SI45BG);
- ✓ gli estremi della singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce la prestazione dedotta in fattura nonché il quantitativo di Buoni pasto di correlativo riferimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la S.A. procederà all'acquisizione preventiva del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'impresa affidataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei propri dipendenti. La S.A. non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.

La SA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà preventivamente a verificare, altresì, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la SA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Fatte salve ed impregiudicate le superiori verifiche preliminari, il termine di pagamento della fattura è fissato in **30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione contabile** e, ciò, in conformità alla normativa vigente ed all'uopo applicabile di cui al D.lgs. 231/2002 e sue ss.mm. ed ii.

Il relativo bonifico, previo accertamento della prestazione svolta, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla S.A. le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Sull'importo netto dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, verrà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%; la stessa sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della S.A., si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017.

16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., il Fornitore affidatario si impegnerà a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione di legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che la S.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9**bis**, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il discendente contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa affidataria con raccomandata A.R. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della predetta Legge 13 agosto 2010, n.136 e sue ss.mm.ii..

Il Fornitore affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbligherà quindi, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore stesso, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale

informandone, contestualmente, sia la S.A. che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Fornitore garantirà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della S.A. e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Il Fornitore affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del discendente contratto d'appalto, dovranno intendersi come automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

17 - RISERVATEZZA

Il Fornitore avrà l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SA, di mantenere integralmente riservati e protetti - per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale stesso – tutti i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del discendente contratto medesimo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SA stessa cui il Fornitore sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma s'intende esteso a tutti i dati, originari e/o formati in esecuzione del discendente contratto, fatta eccezione per quei dati stessi, le notizie, le informazioni e/o i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è direttamente responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo periodo e, pertanto, si impegnerà a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione del contratto discendente.

18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore avrà la piena responsabilità circa la sicurezza delle informazioni e dei dati (integrità, riservatezza, disponibilità e resilienza) trattati nell'ambito del contratto discendente dal presente capitolato.

Il Fornitore dovrà garantire che i dati personali all'uopo trattati siano eseguiti in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (*GDPR – General Data Protection Regulation*), applicando tutte le adeguate misure minime di sicurezza richiamate da tale Regolamento e dalla normativa dettata in materia di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.

Il Fornitore contraente dovrà comunicare, ove designato, il nominativo del proprio DPO (*Data Protection Officer – Responsabile per la protezione dei dati*) ove nominato.

I dati raccolti dalla SA sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e, ciò, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa di cui al seguente link: <https://srrpalermo.it/wp-content/uploads/2022/01/All.-5-Informativa-fornitori.pdf>.

Il Fornitore, in sede di stipula del contratto, in virtù di un apposito Accordo giuridico sul Trattamento dei Dati Personali, verrà designato quale “Responsabile del trattamento dei dati” ex art. 28 del GDPR, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese gli eventuali dati particolari e giudiziari, nonché quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale stesso.

19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del discendente contratto di appalto, il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento di questa S.A., nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (“*Sistema integrato*”).

Il Fornitore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://srrpalermo.it/trasparenza/atti-general/>.

20 - FORMA, SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

La forma di stipula del discendente contratto consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

È a carico dell'impresa affidataria l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa sancita in materia.

Il contratto d'appalto discendente, in quanto regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.

In virtù della particolare qualificazione giuridica della SA, devono intendersi integralmente applicate le disposizioni introdotte dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), in materia “*scissione contabile dei pagamenti*” (altrimenti nota quale “*split payment*”).

21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsivoglia eventuale controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del discendente contratto d'appalto, per cui non sia possibile procedere ad una risoluzione bonaria in via amministrativa, è espressamente deferita alla competenza esclusiva del Foro Palermo, rimanendo espressamente esclusa la competenza - anche per territorio - di ogni altro foro alternativo o concorrente, ovvero quella arbitrale.

22 - DISPOSIZIONI FINALI

Costituiranno parte integrante, sostanziale ed inscindibile del discendente contratto d'appalto: il presente Capitolato descrittivo e prestazionale (*Condizione particolari di contratto*), l'Offerta Economica, l'Elenco definitivo degli esercenti convenzionati di cui al superiore Par. 10, il Patto di Integrità ex art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190 e sue ss.mm.ii. e l'Accordo sul Trattamento dei Dati Personali ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente integrato dalla particolare documentazione d'appalto trovata, altresì, specifica e diretta applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti, cui si fa espresso rinvio:

- **D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);**
- **Bando di abilitazione al MEPA per la Categoria: “Servizi – Buoni Pasto”.**
- **Codice civile, in quanto compatibili.**

Il Fornitore, inoltre, dovrà osservare ogni norma di legge, regolamento o ulteriore atto avente valenza legale, vigente o che sia emanato in corso di esecuzione, che abbia comunque attinenza con quanto ad oggetto del presente appalto, comprese tutte le normative tecniche nazionali ed internazionali, anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato.

Si sottolinea, altresì, che i termini stabiliti nel presente atto, relativamente ai tempi di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge e di contratto quali termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

La semplice presentazione di offerta nella piattaforma di e-procurement della PA implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato e negli ad esso connessi. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa la SA, invece, non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla stipula del discendente contratto.

Per espressa ed incondizionata accettazione:

L'Impresa
(firma digitale)
